



Commissione Straordinaria

Prot. 40773

Reggio Calabria

20/06/19

Direttore Uff. AA.GG ed Assicurativi
Dirigente Gestione Rischio Clinico
Direttori di Dipartimento
Direttori di Distretto
Direttori UU.OO.
Direttori Sanitari di PP.OO.
Direttore UOC di Medicina Legale

E p.c.

Ufficio Affari Legali

Ufficio Gestione Risorse Umane e
formazione

Loro sedi

Oggetto: Direttiva Gestione sinistri ex art. 13 L.24/2017 (c.d. legge Gelli Bianco).

Si è preso atto, che presso questa Asp non risulta regolamentata in modo compiuto il procedimento amministrativo da seguire in seguito alla ricezione di atti introduttivi del giudizio nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, se non attraverso l'utilizzo di un fac-simile di "richiesta notizie" da parte dell'Ufficio Affari Generale ed Assicurativi, che non appare sufficiente ad individuare e scandire in modo certo le fasi del procedimento, al fine di ottemperare compiutamente all'obbligo di comunicazione di cui all'art.13 della L.24/2017.

Pertanto, si ritiene opportuno dettare, provvisoriamente, una prima regolamentazione, al fine di efficientare le procedure da seguire al riguardo, in attesa di definire una generale regolamentazione per la gestione di tutte le tipologie di sinistri.

Premessa:

L'art. 13 della Legge 24/2017 quale modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) della Legge n. 3/2018, come noto, pone in capo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie l'obbligo di comunicare "*all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato*" nonché "*l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l'invito a prendervi parte*". Pena, in caso di omissione, ritardo o inesattezza della comunicazione, la preclusione dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'art. 9. L'art. 13 dispone inoltre che la comunicazione debba avvenire nel termine di 45 giorni "*mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno*" e, in caso di azione giudiziale promossa dal danneggiato, che a detta comunicazione venga allegato l'atto introduttivo del giudizio stesso.